

della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in località Sasso, al bivio tra la strada provinciale di Scurano e la strada per Mogrignano, superato il primo tornante, segue la curva di livello a quota m 625 s.l.m. e, includendo la prima di dette strade e la Pieve di Sasso, perviene alla località Monchio;

dalla località Monchio, segue la strada provinciale di Scurano per un buon tratto, passando per la località Mercato, includendo il monte Scaravelli e arrivando alla località Lagrimone;

da Lagrimone segue la strada che congiunge detta località con Antognola, Selvapiana, Montenero, Prada fino a Vezzano;

da Vezzano segue la strada comunale che congiunge Vezzano con Campora e Sasso, fino a pervenire al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei « Salti del Diavolo » sito nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio dei « Salti del Diavolo » ricadente nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo (provincia di Parma), riveste notevole interesse perchè i « Salti del Diavolo », così definiti dalla fantasia popolare, costituiscono una delle più caratteristiche e note attrattive geologiche dell'intera provincia di Parma. Situati a circa 40 km dal capoluogo, sono particolarmente visibili sia dalla strada statale della Cisa nel tratto in cui questa costeggia le pendici del monte Cassio e sia dalla strada provinciale che da Berceto va a Calestano in prossimità di Chiestre. Il loro aspetto è quanto mai suggestivo e singolare: essi, infatti, si presentano come una fila di guglie e torri di pietra cenerognola, irte di spigoli e pareti strapiombanti, che emergono dal bosco per una altezza di 40-50 m e formano una stretta dorsale, la quale attraversa in linea pressochè retta la val Baganza da Cassio e Chiestre, intersecando il torrente e dispiegandosi in direzione nord-ovest sud-est. Geologicamente, la loro formazione è costituita da arenarie e da conglomerati poligenici, i cui componenti sono rappresentati principalmente da rocce sedimentarie mesozoiche con alcune rocce eruttive e metamorfiche (graniti, gneiss, quarziti, porfidi, ecc.); la giacitura subverticale dei banchi arenacei e conglomeratici, unita a una certa resistenza alla degradazione rispetto alle formazioni circostanti conferiscono ai Salti del Diavolo l'aspetto del caratteristico, potente contrafforte.

Elemento conclusivo del sistema a nord-ovest, è il monte Cassio (m 1025 s.l.m.) che fa parte dello spartiacque Taro-Baganza e che nelle profonde incisioni che lo percorrono sul versante verso il torrente Baganza mette a nudo la sua struttura geologica dove si alternano calcari, marne e arenarie.

Tale zona è così delimitata:

a sud, inizia al punto di incrocio tra la strada comunale della Riva e la strada comunale della Torre (quota m 1044 s.l.m.) e va in direzione nord seguendo la strada comunale della Torre; oltrepassa la località La Torre ed in corrispondenza della località Ca' Nuova prende il rio del Podere giungendo fino al torrente Baganza; segue il torrente Baganza verso est; indi risale a nord lungo il rio de Giarole fino a incontrare la strada statale della Cisa in corrispondenza della località Ca' Barbieri;

segue la statale della Cisa verso ovest e poi la deviazione verso Pineta del Sole; indi aggira il monte Cassio secondo la curva di livello di 950 m s.l.m. fino al versante settentrionale;

lascia la curva di livello di 950 m per andare verso sud, scendendo lungo il rio degli Spiaggi Superiori fino alla quota m 655,8 s.l.m.; indi risale alla quota di m 675, che mantiene fino al rio della Conca; segue quest'ultimo fino alla strada Cassio-Selva del Boschetto;

segue detta strada fino a Cassio e poi la strada provinciale della Cisa fino a che questa incrocia la strada campestre per Desdaletto;

segue tale sentiero fino al torrente Baganza, lo attraversa e imbocca il rio Praquerola, poi il rio del Lago e in località Molino di Chiestre il rio Grosso;

indi continua per il rio della Riva fino alla strada comunale della Riva. Segue quest'ultima strada fino al punto d'inizio;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la tutela ambientale di tutta la fascia interessata dagli affioramenti dei « Salti del Diavolo », si impone, per difendere la zona sia dalla espansione edilizia dei centri abitati interessati, la cui normativa vigente non prevede particolari norme di salvaguardia; e sia dall'installazione di cave di pietra e pietrisco che possono portare gravi danni alla conservazione di questo insolito e suggestivo complesso geologico e naturalistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei « Salti del Diavolo », sito nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei « Salti del Diavolo » ricadente nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo (Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a sud, inizia al punto di incrocio tra la strada comunale della Riva e la strada comunale della Torre (quota m 1044 s.l.m.) e va in direzione nord seguendo la strada comunale della Torre; oltrepassa la località

La Torre ed in corrispondenza della località Ca' Nuova prende il rio del Podere giungendo fino al torrente Baganza;

segue il torrente Baganza verso est; indi risale a nord lungo il rio del Giarole fino a incontrare la strada statale della Cisa in corrispondenza della località Ca' Barbieri;

segue la statale della Cisa verso ovest e poi la deviazione verso Pineta del Sole; indi aggira il monte Cassio secondo la curva di livello di 950 m s.l.m. fino al versante settentrionale;

lascia la curva di livello di 950 m per andare verso sud, scendendo lungo il rio degli Spiaggi Superiori fino alla quota m 655,8 s.l.m.; indi risale alla quota di m 675, che mantiene fino al rio della Conca; segue quest'ultimo fino alla strada Cassio-Selva del Boschetto;

segue detta strada fino a Cassio e poi la strada provinciale della Cisa fino a che questa incrocia la strada campestre per Desdaletto;

segue tale sentiero fino al torrente Baganza, lo attraversa e imbocca il rio Praquerola, poi il rio del Lago e in località Molino di Chiastre il rio Grosso; indi continua per il rio della Riva fino alla strada comunale della Riva. Segue quest'ultima strada fino al punto d'inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Molinatico e parte dell'alta Val Taro sita nel comune di Borgotaro.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;